

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

**GIOVANNI SANTANGELO**

TIPO ANNO NUMERO

REG. PG/2011/18550

DEL 24 GENNAIO 2011

Gentile

**Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alla lettera d) del dispositivo della deliberazione assembleare n. 28/2010- applicabilità della disposizione al caso di impianto fotovoltaico autofinanziato dall'ente pubblico richiedente l'autorizzazione.**

In relazione alla richiesta di chiarimenti in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni, sentite le D.G. Programmazione territoriale, Attività produttive e Agricoltura.

La lettera d) del dispositivo della delibera regionale n. 28 del 6 dicembre 2010 prevede che non siano soggetti alle disposizioni in essa contenute i procedimenti per l'installazione degli impianti che, alla data di approvazione della delibera stessa, siano già stati ammessi a finanziamento pubblico.

Presupposto per rientrare nell'ambito della disposizione in esame, pertanto, è che l'impianto sia stato ammesso a "finanziamento pubblico" ossia che l'impianto sia risultato beneficiario di un "contributo pubblico" a seguito di procedimento amministrativo che si sia definitivamente compiuto precedentemente alla data di approvazione della delibera regionale.

Per contributo pubblico si intende un'erogazione effettuata da un ente pubblico verso soggetti terzi a seguito di procedura che si ispira ai principi previsti dall'art. 12 della L. 241/90, infatti, "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi."

Il caso dell'impianto fotovoltaico da realizzarsi da parte del Comune e dallo stesso finanziato non rientra, pertanto, nella disposizione in esame.

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bolognatel 051.527.6979  
fax 051.527.6019aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

Diversamente opinando si introdurrebbe per gli enti pubblici una non giustificata disparità di trattamento con gli operatori privati in violazione delle norme sulla concorrenza.

Infine, per quanto concerne le piccole aziende agricole, non si ravvisano, nella deliberazione assembleare n. 28/2010, parti pregiudizievoli per detta categoria ma solo delle limitazioni dimensionali e di potenza degli impianti nonché di consumo del suolo agricolo (utilizzabile solo proporzionalmente alla superficie complessiva di cui si ha la disponibilità) che operano per tutte le aziende agricole.

Avv. Cristina Govoni